Legislatura xvii — 1^a sessione — discussioni — 1^a tornata del 1^o aprile 1892

Comuni, a cui si dà la preferenza (della quale non rendono grazie) e le Congregazioni di carità debbono prender per forza la proprietà di questi immobili, voi dovete fare un verbale di consegna. Certamente non potrete consegnare gl'immobili se non in questo modo; non ci sarà un Comune od un'Opera pia che vorrà accettarli se non c'è un verbale di consegna. Che cosa consegnerete, se confessate che non avete il possesso di quest'immobili? Consegnerete il vento, e così resteremo nella condizione in cui ci troviamo.

Infatti gl'immobili utilizzati mediante affitti sono 1573 su 74,000: e questi si possono cedere, perchè se si affittano vuol dire che si posseggono. Ma di quelli rimasti inutilizzati, cioè che non si affittano, che non si possono vendere, e di cui la maggior parte non si possiedono, voi non potete farne la consegna; quindi in fondo il vostro provvedimento non avrà alcuno effetto.

Ma se anche un effetto dovesse avere, è prudente dare in mano ai Comuni e alle Congregazioni di carità una gran massa di beni immobili, per disporne nel modo che questa legge stabilisce?

È da considerare, onorevole ministro, che la maggier parte di questi immobili si trovano in piccoli Comuni, nei Comuni rurali; non si tratta di grandi fabbricati, di palazzi, di orti, di giardini, ma di piccolissimi immobili di poca importanza.

Ora, quando avrete dato ai Comuni piccoli, ordinariamente scissi in partiti accanitissimi, una quantità di questi beni dei quali possono disporre a beneplacito, che possono anche regalare, di cui possono dare l'uso a chi vogliono, una delle due: o avranno viscere di carità, e li lascieranno agli espropriati, ed anche le Congregazioni di carità opereranno, secondo il volere della Provvidenza divina, lasciando nell'immobile colui che ne è stato cacciato dall'esattore; oppure, se lo espropriato è di un partito avverso, lo cacceranno fuori col mezzo dell'usciere. Dunque, o si avrà un nuovo fomite di discordia civile, oppure rimarranno le cose come sono. Ecco perchè si tratta di un provvedimento stranissimo in diritto: perchè si dà per forza la proprietà a chi non la vuole; si tratta di un provvedimento che, in fatto, è inattuabile; perchè voi non possedete i beni, e nemo dat quod non habet, salvo che il Governo non trovi modo di derogare anche a questo principio di diritto comune, e di dare quel che non possiede.

Finalmente, anche quando fosse possibile, gli inconvenienti che potranno nascerne, non francheranno la spesa del provvedimento.

Sicchè, in questo disegno di legge, vi sono inconvenienti, che ho cercato, brevemente, di mettere innanzi, e aspetti buoni (quale è, per esempio, quello del modo di fare i contratti con le esattorie; quale è quello della restituzione agli espropriati, mediante un piccolo pagamento); ma gli aspetti cattivi non compensano i buoni. E, secondo me, avrebbe fatto opera buona il ministro, specialmente al punto in cui sono giunte le discussioni parlamentari, consentendo che questo disegno di legge fosse scisso in due punti; la parte dei provvedimenti urgenti, per la scadenza dei contratti, potrebbe votarsi subito (l'avremmo tutti votata, anche senza discuterla); la parte che non è urgente, e che è stata compilata con un po' di premura e con non molta esattezza, potrebbe rimandarsi a tempo migliore affinche fosse studiata più a fondo.

Spero che la Camera, informandosi a questi concetti, vorrà approvare le disposizioni urgenti, e non approvare, almeno per ora, tutto quello che non è urgente e non è maturo.

Presidente. L'onorevole Picardi ha facoltà di parlare.

Picardi. Onorevoli colleghi, a combattere talune disposizioni di questo disegno di legge non mi muove alcuno spirito di opposizione sistematica, tanto è vero che facendo parte della Commissione ebbi ad approvarne alcune, alle quali non negherò certamente il voto nella Camera. Però, come fu già notato, sopra parecchie questioni fu dissidio nella Commissione.

Gli oratori che mi hanno preceduto hanno fatto delle brillanti incursioni nel campo della legge. A me consenta la Camera di dare di questa legge un concetto sintetico, poichè lo scopo del mio discorso è di provare che, malgrado nella legge vi siano disposizioni accettabili, appunto quelle cui ha accennato l'onorevole Marinuzzi, e che potrebbero utilmente stralciarsi dal disegno di legge, altre ve ne sono le quali falliscono completamente il fine che ministro e Commissione avrebbero voluto raggiungere.

Quali sono i fini di questa legge? Parrebbe che il fine fosse uno, quello che